

Comune di Cuneo

**Programma integrato di sviluppo urbano —Intervento relativo alla
«RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL
PALAZZO SANTA CROCE» [Codice CIG: 46352308CB — C.U.P.
B28F12000170003] » — Servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria — Disciplinare di incarico** Oggetto dell'incarico

Il Comune di Cuneo affida a [in seguito per brevità "Professionista"]
l'incarico della redazione dello studio di fattibilità dell'intero complesso e del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, pratiche accessorie, compreso
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione
di un primo lotto funzionante delle opere di rifunionalizzazione e
ristrutturazione del Palazzo Santa Croce, di cui all'Asse III «Riquilificazione
territoriale» — Attività III.2.2 «Riquilificazione aree degradate» — del
Programma Integrato di Sviluppo Urbano del Comune di Cuneo.

L'importo presunto complessivo lordo dell'intervento per il quale si affidano
i servizi in oggetto è previsto in € 1'600'000,00 ed è sommariamente
suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in:

- opere edili: € 600'000,00
- opere strutturali: € 500'000,00
- Impianti tecnologici meccanici: € 250'000,00
- Impianti tecnologici elettrici: € 250'000,00

L'incarico professionale prevede le seguenti prestazioni:

- a. Redazione dello studio di fattibilità dell'intero corpo di fabbrica (intero
isolato esclusa la Chiesa) secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R.
207/2010;

- b.** redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, di un primo lotto funzionale comprensivi degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» [in seguito per brevità “Codice”], nonché di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione II «Progetto preliminare», Sezione III «Progetto definitivo» e Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*» [in seguito per brevità “Regolamento”], e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare e dal Documento preliminare alla progettazione;
- c.** redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e realizzazione dell'opera e richiesti dalla vigente normativa in materia;
- d.** redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazione e la realizzazione dei lavori;
- e.** coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;

Articolo 1 - Modalità di espletamento dell'incarico

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dovrà essere sviluppata

in conformità a quanto contenuto nella scheda nel documento preliminare di progettazione e sulla base delle indicazioni fornite dal R.U.P.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nella redazione del progetto il professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'amministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:

- collaborare fattivamente per l'ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni previsti in merito all'opera progettata dalla normativa vigente;
- apportare, anche dopo l'approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, tutte quelle variazioni richieste al fine di ottenere i necessari nulla-osta e pareri definitivi;
- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;
- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le

modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dal professionista garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.

Il R.U.P. o una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati dalla stazione appaltante in conformità agli articoli 95 e 112 del Codice — valuterà la corrispondenza degli elaborati del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'opera alle richieste della stazione appaltante, nonché la loro conformità alla normativa vigente, con le modalità di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del Regolamento. Il professionista si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e/o della commissione di verifica e a fornire ogni chiarimento e documentazione

utile all'espletamento dell'attività di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. Parimenti il professionista garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata dal professionista nell'offerta formulata in sede di gara.

Il professionista è tenuto a svolgere l'attività di progettazione e direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza continua in cantiere controllandone l'avanzamento rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio. Il professionista dovrà inoltre, con cadenza almeno mensile e comunque ogni qualvolta richiesto dalla stazione appaltante, produrre i risultati di tale programmazione al fine di verificare il rispetto dei tempi e dei costi previsti nei contratti.

Nel corso dello svolgimento dell'attività di direzione lavori il professionista dovrà effettuare adeguati rilievi fotografici che consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi e delle strutture edilizie e impiantistiche prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori. Tali rilievi fotografici dovranno essere raccolti in apposito fascicolo, e in copia su idoneo supporto informativo, tenuti a disposizione della stazione appaltante, alla quale verranno consegnati al termine dell'esecuzione dell'opera.

Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (in seguito per brevità "P.S.C.") il professionista dovrà attenersi alle fasi costruttive e agli

elaborati di cui al progetto dei lavori in questione, di concerto con il R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del piano stesso. Il P.S.C. dovrà essere redatto secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del decreto legislativo stesso. Per la fase di esecuzione dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dal medesimo decreto legislativo, in particolar modo per quanto concerne l'aggiornamento del P.S.C. Sono inoltre a carico del professionista le variazioni da apportare al P.S.C. in caso di varianti o di modifiche delle fasi lavorative e/o del crono programma dei lavori.

Articolo 2 - Termini per la progettazione

La documentazione progettuale dovrà essere consegnata all'amministrazione comunale entro i seguenti tempi:

- Studio di fattibilità: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
- progetto preliminare: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
- progetto definitivo: entro 60 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
- progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziali perché lo stesso non risulta gradito all'amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui all'articolo 12 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. I tempi per la risoluzione del contratto saranno anch'essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si intenderà risolto di diritto ex articolo 1456 cod. civ., a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

È in facoltà dell'amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell'amministrazione senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Articolo 3 - Elaborati progettuali

Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati all'amministrazione comunale in due copie, di cui una su supporto cartaceo (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione) e una su supporto magnetico (in formato Autocad versione 2010 sul modello base adottato dal Comune di Cuneo che verrà fornito al professionista e che è pubblicato sulla pagina internet del comune di Cuneo - Settore Gestione del Territorio per i disegni e in formato Word per gli elaborati descrittivi), oltre a quelle necessarie per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative

connesse alle prestazioni di cui al precedente articolo 1.

Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo i files del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.

All'atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvederà alla verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito verbale.

Articolo 4 - Documentazione per autorizzazioni e nulla osta

Il professionista, in ogni caso, è tenuto a predisporre e sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) per conseguire, da parte degli enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che sarà cura del professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione.

Articolo 5 - Modifiche ai progetti

Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere presentati all'amministrazione comunale entro 15 giorni dalla comunicazione al professionista della necessità di variazioni agli

elaborati presentati.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, imprevedute o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'Amministrazione Comunale nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Articolo 6 - Obblighi del committente

L'amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell'iter progettuale.

Articolo 7 - Subappalto

Il professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

Le predette attività pertanto potranno essere affidate in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini e degli obblighi indicati dal citato articolo 118 del Codice e dall'articolo 170 del Regolamento.

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell'atto senza pregiudizio dell'azione penale.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 118, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori, per la loro specificità, non si configura come attività affidate in subappalto.

Articolo 8 - Determinazione dell'onorario

Conformemente all'offerta economica presentata in sede di gara, il compenso professionale per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato dal presente contratto, viene complessivamente determinato in € 198'912,78 (euro centonovantottomilanovecentododici/78) e così distinto:

— Attività relativa allo studio di fattibilità sull'intero complesso architettonico	18'000,00 Euro
— attività di progettazione preliminare:	21'032,48 Euro
— attività di progettazione definitiva:	91'177,14 Euro
— attività di progettazione esecutiva:	68'703,16 Euro

La determinazione definitiva del compenso al professionista verrà effettuata sulla base dell'articolazione del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, in conformità alla tabella del corrispettivo delle prestazioni di cui all'allegato "A" del disciplinare di gara

Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, dell'aumento per incarico parziale, del rimborso di tutte le spese connesse all'incarico affidato e in particolare per eventuali rilievi, campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri, progettazioni specialistiche degli impianti e geologiche. Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente servirsi sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati.

Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche, con la documentazione a norma di legge e nelle copie richieste, nonché l'eventuale rilievo e restituzione grafica su supporto magnetico dell'area oggetto d'intervento e delle aree contigue, comprese tutte le relazioni specialistiche (a puro titolo di esempio: geologica, geotecnica, sismica, idraulica) necessarie all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell'opera.

Nel suddetto compenso è altresì compresa, a lavori ultimati, la redazione di tutti gli elaborati necessari per la definizione delle opere realizzate o oggetto di intervento per l'ottenimento del collaudo e del finanziamento.

Si precisa che l'onorario, come sopra determinato, anche se i progettisti sono riuniti pro-tempore in collegio, sarà corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista e il mandato di pagamento sarà eseguito al Capogruppo anche in presenza di fatturazione separata. L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori,

consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali.

Articolo 9 - Liquidazione delle competenze

L'onorario e i compensi di cui all'articolo 8 saranno corrisposti, previa presentazione di parcella, come segue:

- quota relativa alla progettazione preliminare: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.
- quota relativa alla progettazione definitiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.
- quota relativa alla progettazione esecutiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.

Articolo 10 - Inadempienze, ritardi e penalità

Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del 2 (due) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.

Tale penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a quanto sopra nulla sarà dovuto al professionista e l'amministrazione agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti.

In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergano gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

In tal caso al professionista sarà dovuto il 50% delle competenze professionali relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

Articolo 11 - Polizza assicurativa del progettista

Si dà atto che il professionista ha prodotto, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni — agenzia di —, autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea,

contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 111 del Codice e all'articolo 269 del Regolamento, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 600'000,00.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all'articolo 269 del Regolamento.

Qualora l'amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell'adempire agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all'opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell'opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l'incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell'amministrazione avvalersi

della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall'amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare "in toto" gli effetti del danno verificatosi imputabile all'opera di progettazione espletata.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.

L'incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi "sul posto" di cui sopra.

Articolo 12 - Proprietà degli elaborati

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all'amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune di Cuneo e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza

diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

In ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Articolo 13 - Incarichi di consulenza

L'amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, la collaborazione tecnica o artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione e/o direzione dei lavori.

I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della presente convenzione.

Articolo 14 - Definizione delle controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal professionista, uno scelto dall'amministrazione e il terzo scelto di comune

accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Articolo 15 - Divieto di partecipazione ad appalti

E' fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico.

Articolo 16 - Obbligo di tracciabilità delle transazioni

Il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a:

- comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine il professionista incaricato si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora il professionista incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al professionista incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 17 - Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 16 del R.D. 18 novembre 1929, n. 440 s.m.i. Le spese inerenti al contratto e di registrazione sono a carico del professionista incaricato. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 — comma 2 — del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

Articolo 18 - Domicilio

Il professionista incaricato dichiara di eleggere domicilio presso _____ in _____, via _____ n. _____, dove potranno essere validamente effettuate tutte le notifiche e le comunicazioni inerenti il presente contratto.

Articolo 19 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, l'incarico è regolato dal Codice, dal Regolamento e, per quanto applicabile, dal Codice civile.

Articolo 20 - Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'amministrazione affidato e dal professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'amministrazione

stessa.

Il professionista dichiara di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità previste dall'articolo 32-quater del Codice.

Letto, confermato e sottoscritto.